



COLDIRETTI

Roma, 4 ottobre 2021

Senato della Repubblica – Commissione 9^a Agricoltura e produzione agroalimentare

AS 2243

Disposizioni in materia di agricoltura contadina

AUDIZIONE DEL 14 SETTEMBRE 2021

Innanzitutto si coglie l'occasione per rinnovare il ringraziamento a codesta Commissione per l'invito in audizione sul disegno di legge AS 2243.

Nell'esprimere piena condivisione per gli interventi legislativi volti allo sviluppo delle imprese agricole di piccole dimensioni valorizzandone le potenzialità imprenditoriali, si ribadisce quanto affermato nell'audizione dello scorso 14 settembre 2021 e nell'audizione presso la Camera dei Deputati del 3 dicembre 2019, in ordine all'opportunità di un ulteriore, complessivo, approfondimento della tematica oggetto del disegno di legge.

La presente nota è finalizzata, in particolare, a riscontrare le questioni poste in risalto dal Presidente della Commissione e dal Relatore all'esito della già menzionata audizione del 14 settembre.

In primo luogo è necessario evidenziare la genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e delle finalità del disegno di legge (promozione dell'agroecologia e della gestione sostenibile del suolo, valorizzazione delle diversità nell'agricoltura come fondamento di politiche agricole differenziate; contrasto allo spopolamento delle aree rurali interne e montane; conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, alla qualità delle produzioni agricole, al rispetto e alla protezione del suolo) in relazione ai quali sono prospettabili non poche incertezze interpretative quanto, ad es., all'individuazione e differenziazione dell'ambito oggettivo dell'"agricoltura contadina" rispetto a quello onnicomprensivo – e tendenzialmente estensibile – afferente alle attività imprenditoriali agricole come definite dall'articolo 2135 cod. civ.

Inoltre il disegno di legge suscita perplessità in ordine **1)** al coordinamento con la legislazione vigente di alcune delle disposizioni recanti il quadro definitorio dell'"agricoltura contadina" (ad es. la necessaria riconducibilità delle *aziende agricole contadine* nella "*disciplina del coltivatore diretto*" e la produzione di limitate quantità

di beni agricoli e alimentari), **2)** all'effettiva portata innovativa di talune disposizioni (ad es. in materia di modalità semplificate di esercizio della vendita diretta, la cui attività è già assoggettata ad un regime amministrativo del tutto semplificato) e **3)** alla legittimità dell'intervento tenuto conto del riparto materiale di competenze legislative nel vigente quadro costituzionale¹. Tali rilevanti aspetti rendono palesemente difficoltosa l'individuazione di opzioni interpretative tali da armonizzare le disposizioni recate dal testo in esame con l'assetto ordinamentale.

Si consideri, tra l'altro, che il principale aspetto innovativo attinente all'"agricoltura contadina" pare essere l'istituzione di una peculiare figura soggettiva, che si aggiunge al già ampio novero dei soggetti operanti in agricoltura, definita "*agricoltore contadino*" e contraddistinta dallo svolgimento di un'attività agricola non in via principale, secondo le modalità e i principi previsti dalle lettere b) e d) dell'articolo 2, comma 1, della proposta (ovvero praticando modelli di produzione agroecologici e trasformando le materie prime prodotte nell'azienda, anche con strumenti, prodotti e metodologie tradizionali di uso locale, privilegiando forme di economia solidale e partecipata).

A tale soggetto, diverso dall' "*azienda agricola contadina*" e di natura non imprenditoriale, si applicherebbero norme premiali, di sostegno e di semplificazione recate dal disegno di legge e che sono essenzialmente orientate a soggetti esercenti attività di impresa.

Non può, quindi, essere sottaciuto il rischio che un'interpretazione delle proposte normative di cui ci occupiamo – considerate in un'ottica di specialità e di mera successione temporale – potrebbe comportare la prevalenza delle disposizioni sull'"agricoltura contadina" rispetto agli istituti generali del diritto dell'impresa agricola applicabili, come tali, anche alle imprese "contadine" ovvero di piccole dimensioni.

Si ribadisce, infatti, la convinzione che la definizione delle attività agricole riconducibili a vario titolo all'"agricoltura contadina" non possa prescindere da una necessaria omogeneità e compatibilità con i dettami di cui all'articolo 2135 del codice civile, e, conseguentemente, l'invito rivolto ai componenti della Commissione è quello di valutare la congruità dell'intervento legislativo di cui si è discusso rispetto al quadro ordinamentale al fine di scongiurare qualsivoglia aporia.

¹ Si pensi alla tenuta del Registro delle aziende agricole contadine ed alla semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Più in particolare, da una parte il legislatore statale interviene con una disciplina di dettaglio in una materia riconducibile alla competenza residuale delle Regioni; d'altra parte demanda alle Regioni e Province autonome un intervento in ambiti contigui all' "*ordinamento civile*" di competenza esclusiva dello Stato (si pensi, ad es., ad un intervento legislativo regionale volto ad individuare "*le materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione*" ovvero a normare le verifiche relative al rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura) che, oltre a finalità di tutela della salute sono un presidio a salvaguardia della concorrenza.